

Il Presidente

Federazione Italiana  Scherma

Roma, 7 settembre 2021

Spett.le
Dipartimento per lo Sport
Presidenza del Consiglio dei Ministri
Via della Ferratella in Laterano, 51
00184 ROMA

In adesione al cortese invito formulato alla scrivente FIS con nota del Sottosegretario allo Sport Valentina Vezzali che si allega, si ritiene di contribuire alla discussione in atto sul delicato tema della riforma del lavoro sportivo riproponendo, nella sostanza, osservazioni già rappresentate da diversi Presidenti di Federazioni Sportive, tra cui il Presidente, all'epoca, della FIS Giorgio Scarso, in occasione delle audizioni tenute dalla Commissione Istruzione Pubblica, Beni Culturali, Ricerca Scientifica, Spettacolo e Sport, presso il Senato della Repubblica, nell'anno 2020.

Brevi osservazioni in relazione allo schema atto 230_357239 (lavoro sportivo):

1. **Art.15 Tesseramento:** è erroneamente definito come rapporto associativo con la società, anziché rapporto associativo (mediato o diretto) con la Federazione. In questo modo si esclude del tutto la Federazione e si creano categorie diverse e diversamente regolamentate rispetto ai tecnici, arbitri etc. tesserati alla Federazione. Si confonde il rapporto associativo del socio con la società sportiva con il rapporto mediato del soggetto sportivo con la federazione, che è un principio fondamentale dell'Ordinamento sportivo mai posto in discussione.
2. **Art.16 Tesseramento atleti minorenni:** il comma 2 (richiesta del consenso per l'atleta che abbia compiuto i dodici anni) appare una aberrazione, contraria anche ai principi civilistici (art.2 c.c.) sulla capacità di agire.
3. **Art.25 Lavoratore sportivo:** ad avviso della scrivente, è opinabile la definizione di Lavoratore sportivo poiché vengono escluse dalla definizione le prestazioni amatoriali, ma manca il coordinamento con il dilettantismo; di conseguenza lo sport amatoriale risulterebbe un terzo genere con conseguente, poco comprensibile, presunzione di onerosità di qualunque sport dilettantistico a qualunque livello.
4. **Art.28 Direttore di gara:** a corollario di quanto appena evidenziato l'arbitro è configurato come un lavoratore a prescindere dalla tipologia e dal livello di attività;
5. **Art.30 Formazione dei giovani atleti:** si introduce il contratto di apprendistato come propedeutico ad un contratto professionale sportivo. In realtà è necessario sottolineare che il

professionismo in Italia interessa circa 7000 persone contro milioni di praticanti di sport dilettantistici. Pertanto, risulta difficile comprendere l'effettivo supporto offerto dall'istituto in esame alla formazione dei giovani per le 40 discipline sportive, su 44, che non hanno settori professionistici.

6. **Art.31 Abolizione del vincolo sportivo:** si ha ragione di ritenere che per l'intero panorama dello sport dilettantistico l'impatto della norma abbia conseguenze particolarmente gravi, tali da creare difficoltà insormontabili alle società sportive di base, specie se messo in relazione ai nuovi principi lavoristici previdenziali e assistenziali.

7. **Art.38 Settori professionistici e dilettantistici** – Si ritiene la norma secondo cui *“la qualificazione di una disciplina sportiva come professionistica opera senza distinzione di genere”* priva di utilità: considerato l'esiguo numero degli sport professionistici in Italia, si costringerebbero le FSN a scelte obbligate e non rispondenti alla realtà e/ o potenzialità dei movimenti sportivi, sulla base dell'erroneo convincimento che il professionismo equivalga a maggior tutela delle donne.

In tale ottica è istituito il Fondo per il professionismo degli sport femminili (art.39) e non si comprende perché mai non sia incentivato anche lo sport **femminile** dilettantistico, con analogo fondo, se l'obiettivo del legislatore è la tutela di genere. Si dimentica che lo sport professionistico è attività d'Impresa e, come tale, condizionato, nel bene e nel male, dalle leggi del mercato. Gli sport, tutti, diventano (o non diventano) professionistici in dipendenza degli interessi economici che collegandosi a tali attività, rendono la professionalità sportiva sostenibile per quel movimento sportivo.

Si ritiene che ciò che accade in discipline professionistiche, quale ad esempio il calcio, non possa esser replicato artificialmente per decreto, nè adottato a modello normativo per realtà e sistemi sportivi posti agli antipodi l'uno dall'altro.

Restando a disposizione per ogni eventuale ulteriore necessità di approfondimento, con l'occasione si inviano i migliori saluti


Paolo Azzi